

AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE SPERIMENTALE DI **UN ALBO DI FORNITORI ACCREDITATI** PER L'OFFERTA DELLE PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIO SANITARIE DOMICILIARI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL CISS 38 TRAMITE L'ATTRIBUZIONE DI BUONI SERVIZIO.

Cogliendo le forti esigenze di ammodernamento degli strumenti gestionali tradizionali dei servizi di assistenza al fine di garantire la centralità della figura e del ruolo attivo del cittadino-utente alla luce dei suoi specifici bisogni, nell'ambito del suo Progetto/Buono Servizio assistenziale e della sua capacità di autodeterminazione nella scelta del fornitore, Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali C.I.S.S. 38 intende avvalersi sperimentalmente del sistema dell'accREDITamento di fornitori per l'erogazione di servizi di assistenza domiciliare a favore di persone non autosufficienti residenti nel proprio territorio di competenza. Gli interventi saranno garantiti da personale qualificato (OSS) e/o da personale sprovvisto di titolo OSS ma con esperienza in materia (assistente familiare) attraverso l'erogazione di Buono Servizio.

Gli interventi a sostegno della domiciliarità, debbono essere forniti esclusivamente da soggetti accreditati da una procedura di validazione con iscrizione ad un apposito Albo dei Fornitori tenuto dal CISS 38.

ISCRIZIONE

Possono chiedere di essere iscritti all'Albo Fornitori accreditati:

- Le Cooperative sociali di tipo A e loro Consorzi iscritte all'Albo Nazionale presso gli Uffici Territoriali del Governo, agli Albi Regionali delle Cooperative Sociali di tipo A, alla CCIAA;
- Le Associazioni riconosciute non aventi scopo di lucro;
- Le Istituzioni private di Assistenza;
- Le Fondazioni iscritte al Registro delle persone giuridiche;
- Le istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza;
- Le Società, Ditte, Imprese, Agenzie del lavoro iscritte al registro delle Imprese presso CCIAA con oggetto di attività conforme al servizio di cui al presente accREDITamento

I soggetti che intendono avanzare richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori Accreditati devono presentare la seguente documentazione sottoscritta dal Legale Rappresentante:

1. Domanda d'iscrizione all'Albo Fornitori Assistenza Domiciliare
2. Copia atto costitutivo e Statuto
3. Copia Codice Fiscale e Partita IVA
4. Carta dei Servizi
5. Dichiarazione relativa all'iscrizione al proprio Registro di riferimento
6. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, nelle forme di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000, nel quale il Legale Rappresentante dichiara sotto la propria responsabilità che la Cooperativa/impresa:

- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo;
- non ha subito condanna penale passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla morale professionale o per delitti finanziari;
- che è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente;
- che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
- che è in regola con gli obblighi derivanti dalla L. 68/99.

7. Dichiarazione relativa alla sede INPS presso cui verificare la regolarità dei rapporti di lavoro con i dipendenti;

8. Dichiarazione di avere una sede operativa nel territorio di competenza del CISS 38 specificando il luogo e l'orario d'accesso che devono essere facilmente fruibili per i cittadini;

9. Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per l'accreditamento che renda possibile la valutazione e la verifica successiva circa il possesso o il permanere dei requisiti.

Le domande pervenute entro il **27/05/2015** in una busta debitamente chiusa e riportante all'esterno ***"Avviso pubblico per la costituzione albo fornitori prestazioni di assistenza domiciliare"*** verranno valutate da un'apposita Commissione, composta dal Responsabile Area Servizi alla Persona, dal Responsabile Area Servizi Generali e della Programmazione e da n. 2 operatori sociali delle Aree Anziani e Disabili, che verificherà la regolarità delle domande e della relativa documentazione.

Ogni 12 mesi la suddetta Commissione provvederà a verificare il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione.

Ogni nuova domanda di accreditamento verrà valutata con conseguente aggiornamento dell'Albo, entro il mese successivo dalla acquisizione della stessa al protocollo generale dell'Ente.

L'iscrizione all'Albo comporta l'accettazione delle attività di controllo e vigilanza del CISS 38 sull'attività gestionale del fornitore, per la verifica del mantenimento del possesso dei requisiti e degli impegni formalmente assunti.

L'iscrizione nell'Albo Fornitori è condizione necessaria per l'erogazione di prestazioni domiciliari nel territorio di riferimento, ma non costituisce titolo di affidamento di servizi.

La sperimentazione dell'Albo Fornitori accreditati avrà la durata di anni 2.

REQUISITI

I soggetti richiedenti l'accreditamento devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- a) Esperienza in fornitura di servizi assistenziali a domicilio;
- b) Solidità economica e finanziaria;

- c) Avere la capacità di reperire le figure professionali con qualifica/requisiti previsti dalla normativa vigente necessaria per lo svolgimento della prestazione richiesta;
- d) Avere la piena disponibilità delle attrezzature necessarie per l'erogazione delle prestazioni richieste;
- e) Rispettare, per gli operatori impiegati nel servizio, tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dalle leggi vigenti di settore.

CANCELLAZIONE

Il fornitore accreditato può essere cancellato dall'Albo nei seguenti casi:

- Gravi inosservanza delle norme legislative, regolamentari e deontologiche;
- Impiego di personale non idoneo o insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti;
- Accertate irregolarità nei rapporti di lavoro;
- Cessazione dell'attività dovuta a cause di forza maggiore, provvedimenti autoritativi o per altre cause;
- Mancato rispetto del prezzo massimo previsto in sede di accreditamento;
- Mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla documentazione relativa alla procedura di accreditamento;
- Gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali;
- Rinuncia all'accREDITAMENTO da parte dello stesso fornitore, comunicata con preavviso di 30 giorni al CISS 38 e ai cittadini-utenti, al fine di permettere agli stessi la scelta di un nuovo fornitore;
- Perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per l'accREDITAMENTO.

Il soggetto cancellato non potrà ripresentare domanda di accreditamento per un anno dalla data di esclusione.

Il fornitore s'impegna a comunicare la propria cancellazione dall'Albo agli utenti che hanno sottoscritto con lo stesso un contratto, garantendo comunque la fornitura degli interventi per il periodo di tempo necessario alla scelta di un altro fornitore.

PRESTAZIONI

Il Fornitore all'atto della richiesta di iscrizione all'Albo deve dichiarare espressamente quale delle prestazioni sotto elencate è in grado di fornire immediatamente in base alle modalità e al tariffario specificato:

Prestazioni		Modalità di erogazione				Costo orario Buono Servizio IVA inclusa
Assistenza	domiciliare	Prestazioni personale	professionali OSS	svolte sulla	da base del	Fino a € 20,00

qualificata alla persona	Progetto/Buono Servizio costruito dal Servizio Sociale del CISS 38	
Assistenza non qualificata alla persona e riordino dell'ambiente	Prestazioni professionali svolte da assistenti familiari	Fino a € 12,00

L'elenco delle prestazioni necessarie saranno valutate dall'Assistente Sociale e specificate nel Buono di Servizio.

Il Fornitore dovrà dotarsi di una scheda giornaliera delle prestazioni per singolo utente nel quale dovranno essere indicate: la data, le prestazioni erogate previste nel piano d'intervento, l'ora d'inizio e fine intervento, il numero degli accessi effettuati, la firma dell'operatore che ha eseguito la prestazione, la firma dell'utente o familiare di riferimento. Dovranno essere inoltre indicate le eventuali prestazioni non rese e la relativa motivazione. La suddetta scheda dovrà essere redatta in duplice copia: una dovrà rimanere presso il domicilio del beneficiario dell'intervento ed una custodita dal Fornitore. Il CISS 38 si riserva la facoltà di richiederne copia, ogni qual volta lo ritenga necessario.

Ogni fornitore accreditato, senza oneri aggiuntivi a carico del CISS 38 e/o del beneficiario, potrà, previo accordo con l'Assistente Sociale di riferimento, integrare l'offerta con ulteriori interventi complementari, migliorativi, aggiuntivi di qualità, collegati e riferiti agli specifici interventi autorizzati contenuti nel Buono Servizio (es maggior durata degli interventi, maggiore frequenza, utilizzo di ausili di proprietà del Fornitore, ecc.).

Qualora il Beneficiario del Buono Servizio intenda in totale autonomia acquistare ulteriori prestazioni oltre quelle contenute nel Buono, il Fornitore accreditato s'impegna ad applicare come importo massimo lo stesso tariffario stabilito in sede di accreditamento, garantendo gli stessi standard di qualità nell'erogazione delle prestazioni.

BUONO SERVIZIO

Il Buono servizio viene erogato sulla base della valutazione del bisogno da parte dell'Assistente Sociale che prende in carico la persona non autosufficiente e che dispone, nei limiti delle risorse disponibili, un Progetto/Buono Servizio in cui è prevista tale modalità d'intervento.

La scelta del fornitore è effettuata dagli stessi utenti o da persona di riferimento designata dall'utente, che possono scegliere liberamente tra le agenzie accreditate, il cui elenco viene fornito dal Servizio Sociale. Quindi l'assistente sociale redige il Progetto/Buono Servizio, contenente anche l'eventuale quota di compartecipazione al costo del servizio, che verrà sottoscritto dall'utente o dall'eventuale persona di riferimento designata, così da poter avviare la procedura relativa all'emissione del buono servizio.

L'attivazione degli interventi deve essere assicurata nei termini previsti dal Progetto/Buono Servizio.

La mancata sottoscrizione del Progetto/Buono Servizio da parte del beneficiario e/o del familiare di riferimento indica la non condivisione dello stesso e comporta la non attivazione del Progetto/Buono Servizio assistenziale salvo situazioni particolari valutate dall'Assistente Sociale.

Il Fornitore non può modificare di propria iniziativa il Progetto/Buono Servizio; le eventuali proposte di modifica/sospensione devono essere valutate e concordate con l'Assistente Sociale di riferimento alla quale devono essere riportate prontamente tutte le problematiche che insorgono nell'esecuzione del servizio o in ordine alla realizzazione del Progetto/Buono Servizio.

Il Fornitore emetterà un'unica fattura a nome del beneficiario di importo pari al monte ore di prestazioni effettuate nel mese di riferimento che non può superare la soglia massima prevista dal Progetto/Buono Servizio.

Il CISS 38 provvederà a versare su delega del beneficiario la quota a proprio carico. L'eventuale quota di compartecipazione a carico del beneficiario del servizio sarà dallo stesso versato direttamente al fornitore. Il CISS 38 non risponde di eventuali mancati pagamenti della quota spettante al beneficiario come indicato nel Progetto/Buono Servizio.

Il Progetto/Buono Servizio relativo al Buono Servizio dovrà contenere:

- a) Data di emissione;
- b) Dati anagrafici beneficiario e generalità del familiare di riferimento
- c) Durata;
- d) Fornitore prescelto
- e) Prestazioni autorizzate
- f) Qualifica dell'operatore
- g) Le ore e gli accessi complessivi in relazione alla durata del Buono;
- h) Il costo totale del Progetto/Buono Servizio e la percentuale a carico dell'utente
- i) L'assistente sociale di riferimento
- j) Le firme delle parti interessate (Assistente Sociale referente del caso, beneficiario o del familiare) e validazione del Responsabile Area Servizio alla Persona.

DURATA E CAUSE DI CESSAZIONE DEL BUONO SERVIZIO

Il Buono Servizio è strettamente connesso alla durata del Progetto/Buono Servizio e ha durata massima di un anno solare.

Scaduto tale termine, qualora persistano le condizioni che hanno determinato la sua emissione, e in base alla disponibilità finanziaria, potrà essere rimesso con le stesse modalità.

E' data facoltà al beneficiario, qualora intervengano gravi motivi di insoddisfazione debitamente giustificati, di chiedere la modifica del Fornitore prescelto prima della scadenza indicata nel Buono Servizio, con preavviso scritto di almeno sette giorni all'Assistente Sociale di riferimento e al Fornitore. In questo caso, si provvederà all'emissione di un nuovo Buono a favore del nuovo fornitore che coprirà la parte dell'intervento non ancora fruita.

Il beneficiario può rinunciare in qualsiasi momento al Buono Servizio emesso prima della sua scadenza, dandone preavviso di almeno sette giorni all'Assistente Sociale di riferimento e al Fornitore, senza penalità. Tale rinuncia comporta l'interruzione degli interventi previsti nel Progetto/Buono Servizio e l'impossibilità di ricorrere nell'anno in corso a nuove attivazioni del

servizio, salvo i casi che saranno oggetto di valutazione da parte dell'Assistente Sociale referente del caso.

In caso di ricovero in ospedale, o in struttura residenziale o di decesso del beneficiario, il familiare di riferimento dovrà darne tempestivamente comunicazione all'Assistente Sociale di riferimento e al Fornitore.

Nel caso di ricovero ospedaliero del beneficiario, il Progetto/Buono servizio verrà temporaneamente sospeso, fatte salve eventuali deroghe appositamente concordate fra CISS 38 e fornitore.

OBBLIGHI DEL FORNITORE NEI CONFRONTI DEL CITTADINO UTENTE

Il Fornitore accreditato si impegna a:

- 1) Rispettare il diritto di scelta esercitato dal beneficiario, accettando ed eseguendo diligentemente il Progetto/Buono Servizio secondo le prestazioni, i tempi, le modalità e i costi previsti nel Buono Servizio;
- 2) Garantire entro 48 ore la sostituzione del personale designato in caso di assenza per mutua, ferie, inadeguatezza/incompatibilità con il beneficiario senza oneri aggiuntivi.
- 3) Stipulare idonea polizza assicurativa contro il rischio delle responsabilità civili per danno a persone o a cose conseguenti all'attività del servizio con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'iscrizione all'Albo Fornitori;
- 4) In caso di imprevisti che comportano anticipazioni o ritardi rispetto alle fasce orarie di erogazione dell'intervento concordato darne tempestiva comunicazione all'utente e/o al familiare di riferimento.